



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano	Presidente
Pasquale Gianniti	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere Rel.
Augusto Tatangelo	Consigliere
Alberto Crivelli	Consigliere

Oggetto:

OPPOSIZIONE AGLI ATTI	
ESECUTIVI	E
ALL'ESECUZIONE	-
OPPOSIZIONE	A
PRECETTO - SOMMA	
PRECETTATA	-
INDICAZIONE	-
DETERMINABILITÀ	

Ud.13/02/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 658/2024 R.G. proposto da:

Eugenio Vincenza Ciro e Salvatore
rappresentati e difesi dall'avvocato , con domiciliazione
telematica come per legge

- ricorrenti -

contro

Fondazione in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dall'avvocato , con
domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6860/2023 depositata il
04/07/2023;

alla pubblica udienza del 13/02/2026, udita la relazione della causa svolta
dal Consigliere relatore Cristiano Valle;

sentito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Anna Maria
Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito l'avvocato per i ricorrenti, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

rilevato che nessuno è comparso per la controricorrente.



FATTI DI CAUSA

1. Eugenio Vincenza Ciro e Salvatore
intimarono alla Fondazione d'ora in seguito anche
solo Fondazione, un precetto per il pagamento delle somme alla cui
corresponsione la Fondazione era stata condannata dal Tribunale di
Napoli in forza di ordinanza del 27/10/2020 a seguito di giudizio
sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702 *bis* cod. proc. civ..
2. La Fondazione propose opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione,
deducendo l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'importo
indicato nell'atto di precetto, dinanzi al Tribunale di Napoli.
3. Eugenio Vincenza Ciro e Salvatore si
costituirono in giudizio e resistettero all'opposizione.
4. Il Tribunale, esperita infruttuosamente la conciliazione, con la sentenza
n. 6860 del 4/07/2023 ha accolto l'opposizione.
5. Avverso la sentenza, nella parte relativa al rigetto dei motivi di
opposizione formale, hanno proposto ricorso per cassazione, con due
motivi, Eugenio Vincenza Ciro e Salvatore
precisando che avverso la stessa sentenza, laddove essa
pronunciava su motivi di opposizione di merito, era stato esperito
l'appello dinanzi alla competente Corte territoriale di Napoli.
6. La Fondazione ha resistito con controricorso.
7. Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 13/02/2026, per la quale il
Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto
del ricorso ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è rubricato: violazione e (o) errata applicazione dell'art.
112 cod. proc. civ. e dell'art. 617 cod. proc. civ. in relazione all'art.
360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza
per vizio di extrapetizione.
I ricorrenti censurano la sentenza in unico grado per avere il Tribunale
dichiarato la nullità del precetto ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.,



pronunciandosi oltre il contenuto della domanda della Fondazione opponente, che si era limitata all'*an* dell'esecuzione ed avendo chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto esclusivamente come «conseguenza» della pronuncia sulle domande di dichiarazione dell'estinzione del credito per intervenuto pagamento.

Il motivo è inammissibile, in quanto chiaramente relativo al diritto a procedere a esecuzione forzata sul quale la sentenza impugnata ha pure pronunciato: tuttavia, la censura non poteva essere rivolta direttamente a questa Corte di legittimità, come, peraltro, ammesso dagli stessi ricorrenti, che hanno dichiarato che avverso la stessa sentenza la loro difesa ha proposto, per i profili di opposizione all'esecuzione, ossia di merito, l'appello. L'indeterminatezza della somma dovuta, in quanto attinente al diritto a procedere a esecuzione forzata, ossia al cd. *an debeatur*, costituisce, incontestabilmente, materia di opposizione di merito e, pertanto, esula dal sindacato che in questa sede di ricorso diretto per cassazione la Corte è chiamata a esercitare.

2. Il secondo motivo è rubricato: violazione, mancata e (o) errata applicazione degli artt. 480, primo e secondo comma, e 617 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 24 Costituzione e degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., violazione dell'art. 1175 cod. civ.

I ricorrenti deducono la contraddittorietà della motivazione e comunque illogicità della stessa, oltre che mancata interpretazione del contenuto dell'atto di precetto ai sensi del canone della buona fede e violazione del diritto di agire e resistere in giudizio.

In particolare, i ricorrenti evidenziano la contraddittorietà del percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale che, da un lato, ha accertato il ritardato pagamento da parte della Fondazione della somma di € 162.899,62 e del rimborso dell'acconto versato ai consulenti tecnici di ufficio di € 1.200,00 effettuati rispettivamente due giorni e dieci



mesi dopo la notifica dell'atto di precetto e, dall'altro, ha dichiarato inesistente il loro diritto di procedere all'esecuzione e il loro diritto al rimborso delle relative spese, oltre agli interessi legali così come stabilito dall'ordinanza decisoria ex art. 702 *ter* cod. proc. civ.

Il motivo è ammissibile poiché esso non concerne la ricostruzione dell'importo dovuto, ossia quanto costituirebbe oggetto di opposizione di merito, già devoluta in appello, ma la nullità del precetto per omessa specificazione della somma dovuta e, quindi, investe profili di completezza formale dell'atto di precetto: che costituiscono materia di opposizione agli atti esecutivi, della cui serie il precetto è il primo (pur non costituendo esso un atto dell'esecuzione forzata in senso stretto), ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ..

Il Tribunale ha, pertanto, correttamente qualificato la domanda relativa alla regolarità formale del precetto quale opposizione formale ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e ciò nel legittimo esercizio del potere di qualificazione della domanda e in generale di applicazione della legge processuale.

Il motivo è, nondimeno, fondato.

Il Tribunale, pur avendo condivisibilmente qualificato l'opposizione, non ha tuttavia applicato correttamente il principio secondo il quale dal precetto deve risultare, soprattutto al fine di far conoscere al debitore l'entità del suo debito, in modo che possa se del caso adempiere prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, l'entità del debito, pur non essendo necessario che sia indicato esattamente il percorso logico giuridico (e matematico) per addivenire alla quantificazione del debito. Nella specie, sulla base delle indicazioni di cui all'atto di precetto, per come esso risulta, senza alcuna contestazione da parte della Fondazione, riportato nel ricorso per cassazione, erano indicate le somme già corrisposte dalla Fondazione e quelle ancora da corrispondere ai

e





Era quindi possibile, in forza di un semplice calcolo aritmetico e comunque sulla base di tutti gli elementi somministrati nel precetto, addivenire, per la Fondazione debitrice, all'individuazione della somma esattamente dovuta, senza che fosse necessario alcun particolare procedimento logico-giuridico: infatti, risultavano indicati gli importi dovuti sulla base del titolo esecutivo e gli acconti ricevuti dagli intimanti e risultavano, inoltre, indicati i criteri per il calcolo degli interessi e le date delle relative decorrenze (v. Cass. 18/03/2022 n. 8906; Cass. 19/02/2013 n. 4008; Cass. 16/11/1993 n. 11681).

Come già affermato anche per le esecuzioni in forma specifica (in tema di esecuzione degli obblighi di rilascio questa Corte ha, peraltro, già affermato che nel precetto per rilascio di immobile, i dati identificativi del bene possono essere ricavati anche dalla descrizione contenuta nel titolo esecutivo o mediante un semplice richiamo al titolo esecutivo stesso: Cass. 30/09/2025 n. 26443), il precetto è legittimo se contiene gli elementi per una chiara individuazione della condotta oggetto di intimazione, non essendone necessaria una puntigliosa descrizione fin nei minimi particolari.

In conclusione, la Corte ribadisce quanto già in precedenza affermato (Cass. 19/02/2013 n. 4008) ossia che le ipotesi di nullità dell'atto di precetto sono tassativamente individuate dall'art. 480, comma secondo, cod. proc. civ., mentre il primo comma dello stesso articolo precisa che l'intimazione deve avere ad oggetto l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.

La Corte ritiene che al tal fine, qualora si tratti di espropriazione forzata per somme di denaro, l'esatto importo del credito può essere individuato esattamente mediante il richiamo di elementi risultanti dallo stesso atto di precetto, quali la data dei pagamenti parziali e delle relative date e della decorrenza e dei criteri di calcolo degli interessi, ovvero risultanti dal richiamo al titolo esecutivo; tutt'al più residuando un margine, rimesso peraltro all'apprezzamento del



giudice del merito (insindacabile in sede di legittimità, ove scevro da evidenti vizi logici o giuridici), di valutazione della sufficienza dei dati e degli elementi in base ai quali ricostruire l'oggetto dell'intimazione. Il precetto intimato dagli odierni ricorrenti alla Fondazione conteneva, in sé, gli elementi per addivenire all'esatta individuazione dell'importo del quale era intimato il pagamento e, comunque, gli eventuali elementi ulteriori erano utilmente individuabili mediante il richiamo, effettuato nel precetto, al titolo esecutivo, costituito nella specie, dall'ordinanza di condanna all'esito del giudizio sommario di cognizione, oltre che dalla già menzionata indicazione delle date e degli importi dei pagamenti parziali e dalla indicazione dei criteri per il computo degli interessi.

A tacer d'altro deve ribadirsi che, qualora il giudice avesse riscontrato l'eccesso dell'ammontare della somma precettata il rimedio sarebbe stato l'inefficacia parziale dell'atto, atteso che, come costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 29/08/2013 n. 19876 e in precedenza Cass. 11/03/1992 n. 2938) con riferimento a controversie di opposizione all'esecuzione, la circostanza della non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta mai un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del *quantum* per il quale possono definirsi legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo.

Con riferimento, infine, alle spese del precetto, per completezza di esposizione, deve ribadirsi che esse sono normalmente oggetto di autoliquidazione e qualora, come nella specie, non risultino espressamente liquidate dalla parte intimante le stesse possono essere liquidate anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, cosicché la loro mancata liquidazione non è suscettibile di integrare vizio del precetto.

La fondatezza del secondo motivo comporta l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.



3. La sentenza impugnata è cassata. Sono necessari al fine di decidere, ulteriori accertamenti di fatto, e, pertanto, deve essere disposto rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che, nel procedere al rinnovato esame della controversia, si atterrà al principio di diritto di seguito enunciato e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
4. Il principio di diritto al quale deve attenersi il giudice del rinvio, è il seguente: *«Con riferimento all'indicazione dell'obbligo da eseguire, ai sensi dell'art. 480, comma primo cod. proc. civ., la nullità dell'atto di precetto deriva dalla mancata indicazione dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo e, quindi, per l'esecuzione forzata per somme di denaro dalla assoluta mancanza di elementi per la determinazione del credito. Al fine dell'individuazione dell'importo del quale è intimato il pagamento il precetto è integrabile con elementi risultanti dall'atto stesso o da quanto risulta dal titolo esecutivo richiamato».*

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, nei termini di cui di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione personale, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 13/02/2026.

Il Consigliere estensore
Cristiano Valle

Il Presidente
Franco De Stefano

